



**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE  
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI  
RIFIUTI SPECIALI**

Il giorno ..... con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra

Azienda / Produttore di rifiuti speciali			
<b>Dati anagrafici</b>			
Cognome	Nome		
Nato a	il		
C.F.			
Residenza	Comune	Provincia	
	Via	N°	
In qualità di <sup>1</sup>			
<b>Denominazione/ragione sociale</b>			
C.F.	P. IVA		
<b>Sede Legale</b>	Comune	Provincia	TV
	Via	N°	
Telefono	Cell.		
e-mail	Fax		
<b>Dati dell'utenza</b>			
Tipo attività			
<u>Ubicazione sede operativa</u>			
Comune	Frazione		
Via			N°
Telefono	Fax		
Rif. persona contatto	Titolo		
<b>Domiciliazione (se diversa)</b>			
Comune	Provincia	CAP	
Via			N°

di seguito denominato **Utente**, e il **Consorzio-Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre**, d'ora in avanti denominato **Ente**, con sede legale in Corso Mazzini 118 di Montebelluna e sede operativa in Vicolo Catrisana 6 a Musano di Trevignano (TV), Partita IVA 03019650260, legalmente rappresentato dal direttore Paolo Contò, nato a Treviso il 04/09/1963,

**PREMESSO**

- che il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;
- che nel territorio operano molte attività economiche che producono rifiuti speciali, la gestione dei quali è sottoposta a numerosi adempimenti previsti dalla normativa vigente, adempimenti in parte non dovuti se tali rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico;
- che il D.Lgs. 152/2006 prevede che i produttori possono conferire i rifiuti speciali ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- che nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani sono state fissate le modalità per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in conformità con la normativa vigente, individuando, per esclusione, gli altri rifiuti come rifiuti speciali;
- che è emersa l'esigenza di effettuare un servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali sulla base della normativa vigente in materia, determinata dalla necessità di gestire in modo omogeneo soprattutto le tipologie di rifiuti pericolosi;
- che i rifiuti speciali non assimilati, provenienti da attività non domestiche, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani, e che l'Ente effettuerà servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali tramite specifiche aziende, di seguito denominate **Impresa**;

<sup>1</sup> Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro.

si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

#### **Art. 1 Impegni dell'Ente**

1. L'Ente organizza un servizio integrativo di gestione dei rifiuti speciali, fornendo il materiale necessario per l'esecuzione del servizio.
2. L'Ente assicura l'esecuzione del servizio e si impegna, ove previsto, a ottemperare agli adempimenti documentali previsti dalle norme vigenti.
3. L'Ente garantisce la necessaria informazione all'Utente per tutti i servizi resi.
4. L'Ente si avvale della facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione stipulata nel caso in cui l'Utente non ottemperi al pagamento, entro le scadenze previste, di tutti i servizi resi dall'Ente.

#### **Art. 2 Impegni dell'Utente**

1. L'Utente si impegna a rispettare tutte le norme e clausole contenute nella presente convenzione, nonché a ottemperare agli adempimenti documentali previsti a proprio carico dalle norme vigenti.
2. L'Utente deve conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti previste per lo specifico servizio secondo le modalità previste dall'Ente.
3. L'Utente si obbliga a liquidare entro la scadenza indicata le fatture emesse dall'Ente.
4. L'Utente libera l'Impresa e l'Ente da ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose che dovessero incorrere per propria imperizia, imprudenza o negligenza durante l'esecuzione del servizio, sarà onere dell'Utente segnalare la presenza di pavimentazioni cedevoli, cantine, seminterrati, vasche del sistema fognario, spazi troppo angusti e comunque non idonei al passaggio di automezzi pesanti, indicare percorsi preferenziali ed eventuali zone pericolose o di divieto di circolazione, agevolando la rapidità delle operazioni.

#### **Art. 3 Modalità di deposito temporaneo e di conferimento dei rifiuti**

1. Sarà cura dell'Utente rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione in relazione al deposito temporaneo in attesa del conferimento al servizio pubblico.
2. L'utente deve stoccare i rifiuti secondo le specifiche tipologie merceologiche in funzione dei servizi forniti, separati tra loro, utilizzando i contenitori, i sacchi e le diverse forme di gestione stabilite.
3. È vietata, in base alla normativa vigente, la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'Impresa non procederà in nessun caso alla raccolta di tali miscele.
4. Il deposito in attesa del conferimento non deve generare condizioni di rischio per l'igiene pubblica, per l'Utente o per il personale dell'Impresa, non deve produrre cattivi odori o inconvenienti di carattere ambientale.
5. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire in luogo accessibile al transito degli automezzi di raccolta; l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al punto di conferimento rimane a carico dell'Utente.

#### **Art. 4 Modalità di raccolta dei rifiuti**

1. La raccolta dei rifiuti, accumulati nei modi di cui all'art. 3, dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli allegati alla presente convenzione.
2. Sarà onere dell'Impresa provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto.
3. Al momento del ritiro dei rifiuti, o successivamente allo stesso in casi particolari, sarà rilasciato all'Utente un documento di trasporto nel quale saranno evidenziati, per ogni tipologia di rifiuto, i riferimenti dell'Utente, le caratteristiche dei rifiuti raccolti, le eventuali annotazioni riguardanti le motivazioni che hanno portato a un aggravio dei tempi di caricamento, le osservazioni dell'Impresa o dell'Utente. Il documento farà fede ai fini dell'accettazione del costo di recupero/smaltimento, delle penalità, delle fatturazioni, dei pagamenti, degli indennizzi, della tenuta dei registri di carico e scarico e della stesura della dichiarazione di produzione dei rifiuti a carico dell'Ente.

#### **Art. 5 Costi**

1. L'Utente, a fronte del servizio fornito, si impegna a corrispondere i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto della convenzione, sulla base dei prezzi unitari di cui agli allegati alla presente convenzione.
2. L'Ente si riserva la facoltà di variare motivatamente le tariffe di adesione e gestione del servizio dandone tempestiva comunicazione all'Utente. La variazione tariffaria entra in vigore non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, salvo disdetta alla convenzione entro tale termine - a mezzo di lettera raccomandata - da parte dell'Utente.

#### **Art. 6 Fatturazione**

1. La fatturazione dei servizi sarà effettuata a discrezione dell'Ente e comunque al massimo ogni anno.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Nel caso di fatturazione per importi inferiori a 6,00 Euro sarà fatturato all'utenza la somma di 6,00 Euro come importo minimo fatturabile.

#### **Art. 7 Responsabilità dell'Ente**

1. Eventuali reclami dell'Utente devono pervenire all'Ente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento del disservizio mediante comunicazione telefonica (seguita da comunicazione scritta) e, in ogni caso, in forma scritta via fax o lettera raccomandata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del disservizio stesso.

#### **Art. 8 Inadempienze dell'Utente**

1. L'Utente è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, il costo dell'intervento calcolato in funzione delle ore impegnate, nel caso l'Impresa non possa procedere alla raccolta dei rifiuti nel luogo o con le modalità fissate per cause imputabili all'Utente stesso.
2. Allo stesso modo, l'Utente è tenuto al risarcimento di tutte le spese sostenute dall'Ente nel caso di conferimenti difformi rispetto a quanto stabilito nella presente convenzione.
3. In caso di ritardo nel pagamento della fattura per servizi resi dall'Ente, questo provvederà a sospendere l'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente fino al pagamento di tutte le pendenze; inoltre, l'Utente è tenuto a corrispondere a titolo di penale gli interessi legali maggiorati di 5 (cinque) punti.

**Art. 9 Controversie**

1. Le parti si impegnano a tentare di definire in via preliminare tutte le controversie relative alla presente convenzione in una riunione all'uopo convocata dall'Ente.
2. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesca, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso.

**Art. 10 Durata ed efficacia della convenzione**

1. La presente convenzione ha validità dalla data della stipula fintantochè non intervenga disdetta, da una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata entro il 30 novembre di ciascun anno; in caso di motivazioni giustificate la disdetta può essere fatta anche in corso d'anno ma con preavviso di almeno un mese.
2. Il mancato pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti per i servizi resi entro la data di scadenza indicata in fattura provoca la sospensione dell'efficacia della convenzione a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio del primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. La convenzione può essere riattivata dopo il saldo di quanto dovuto, comprese le penali per ritardato pagamento.
3. L'Ente si avvale della facoltà di revocare definitivamente la convenzione nel caso in cui l'Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'Utente. La revoca non dà diritto all'Utente ad alcuna restituzione di eventuali anticipi versati.
4. Nel caso di subentro di attività, l'Ente provvede a effettuare le necessarie volture a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di accettazione della convenzione da parte del subentrante.

**Art. 11 Varie**

1. La presente convenzione sostituisce ogni atto, contratto o accordo precedentemente sottoscritto tra le parti.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal Codice Civile.

**Art. 12 Condizioni particolari**

1. ....
2. ....
3. ....

L'UTENTE

L'ENTE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione:

- Art. 2 Impegni dell'Utente
- Art. 4 Modalità di raccolta dei rifiuti
- Art. 5 Costi
- Art. 6 Fatturazione
- Art. 8 Inadempienze dell'Utente
- Art. 12 Condizioni particolari
- Allegati

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196  
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali vengono trattati dal Titolare, l'Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l'eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall'Ente. L'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.

L'UTENTE (firma leggibile)

.....

Numero documento d'identità

.....